

Università degli Studi di Udine

Corso di diritto commerciale
– modulo di diritto
fallimentare

L'imprenditore in difficoltà

- Per quali ragioni, praticamente da sempre, è nato l'istituto del fallimento?
- Differenze fra esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale.

Il debitore viene venduto come schiavo

- All'epoca degli antichi romani il debitore inadempiente veniva venduto come schiavo trans tiberim

ESECUZIONE INDIVIDUALE

- Ogni creditore è libero di agire per la tutela dei propri interessi.
- Chi primo arriva, prima si soddisfa.

CON L'ESECUZIONE CONCORSUALE (FALLIMENTO)

- I creditori sono posti sul medesimo piano proprio per evitare che i primi ad agire si soddisfino a danno degli altri.

CONSEGUENZE NEGATIVE DEL FALLIMENTO

- Il fallimento comporta la dispersione del patrimonio aziendale e la dissoluzione dell'impresa.

LE SOLUZIONI ALTERNATIVE O CONSEQUENTI AL FALLIMENTO

- Concordato stragiudiziale;
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
- Piano di risanamento (art. 67 lett.d L.F.)
- Concordato preventivo (art. 160 L.F.);
- Concordato fallimentare (art. 124 ss. L.F.)

LA LEGGE FALLIMENTARE

- Il fallimento é disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

LA MINIRIFORMA

- Con il **D.L. 14 marzo 2005 n. 35** convertito in legge il 12.05.2005 con la **legge n. 80/2005** sono state introdotte importanti modifiche al regime della revocatoria fallimentare ed al regime del concordato preventivo.

LA RIFORMA

- Con il D.LGS. 9 gennaio 2006 n.5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006 la legge fallimentare è stata oggetto di un'ampia riforma e poi è intervenuto anche il decreto legislativo n. 169/2007 - detto decreto correttivo (già previsto dalla legge delega) entrato in vigore con il 1° gennaio 2008.

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL FALLIMENTO: L'INSOLVENZA

- L'articolo 5 della legge fallimentare indica qual è il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento;
- **E insolvente il debitore che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**

Insolvenza ed inadempimento

- **Non sempre chi è inadempiente è insolvente.**

INSOLVENZA ED INADEMPIMENTO

- Lo stato d'insolvenza consiste nella cronica incapacità di adempiere le obbligazioni e nella insistente richiesta dei creditori del soddisfacimento dei loro crediti. Singoli ed episodici fatti d'inadempimento non integrano gli estremi richiesti dall'art. 5 l. fall.
- **Tribunale Roma, 29 luglio 1981**

INSOLVENZA E SQUILIBRIO PATRIMONIALE

1. Non sempre vi è insolvenza quando vi è squilibrio patrimoniale;
2. Anche un'impresa con un avanzo patrimoniale può fallire se manca la liquidità e l'attivo è formato da beni non facilmente vendibili.

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO

- È importante accertare se l'insolvente è un imprenditore commerciale in quanto solo l'imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento (art. 2221 cc. Art. 1 L.F.)

L'IMPRENDITORE

Codice Civile (1942) Art. 2082.

- È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo

- Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
- (non si menziona più il piccolo imprenditore).

L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo

- Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

**L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN
VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008**

Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo

- a) aver avuto, nei **tre esercizi antecedenti** la data di deposito della istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **un attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00.=;

L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo

- b) aver realizzato in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00.=;

Non si fa più la media dei tre anni precedenti.

**L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN
VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008**

Imprese soggette al fallimento ed al concordato preventivo

**c) aver un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad € 500.000,00.=**

LA SOCIETA' SEMPLICE

(art. 2251 – 2290 c.c.)

- È una società di persone che può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività non commerciali: normalmente viene utilizzata per le società agricole.
- Tali società sono escluse dal fallimento, alla condizione che non abbiano esercitato o non svolgano un'attività commerciale rientrante nei limiti dell'art. 1 L.F.

L'IMPRENDITORE AGRICOLA

(art. 2135 – 2139 c.c.)

- L'art. 2135 c.c. definisce imprenditore agricolo colui che esercita un'attività che risulti diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività a queste connesse.
- Non sempre risulta semplice distinguere l'imprenditore agricolo dall'imprenditore commerciale.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

- Il Tribunale dovrà valutare nel merito se le attività, avvengano mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola e sempre che la vendita del prodotto non avvenga attraverso una commercializzazione dello stesso tale da far assumere al guadagno il carattere di profitto.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 – 2312 c.c.)

- È una società di persone avente ad oggetto un'attività commerciale.
- Le s.n.c. sono quindi soggette a fallimento nei limiti di cui all'art. 1 L.F. e poiché la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non può mai essere limitata, il fallimento si estende a tutti i soci, che rispondono anche con il loro patrimonio personale.

LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

(art. 2313 – 2324 c.c.)

- È una società di persone caratterizzata da una categoria di soci, gli accomandanti, che conferisce soltanto dei beni e non partecipa alla gestione sociale, non assumendo, conseguentemente, alcuna responsabilità verso i terzi.
- Accanto alla categoria dei soci accomandanti esiste quella degli accomandatari, che, partecipando alla gestione ed alla direzione della società, assume una responsabilità illimitata e personale per le obbligazioni sociali.

LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

(art. 2313 – 2324 c.c.)

- In caso di fallimento, la procedura viene estesa ai soli soci accomandatari, in quanto personalmente ed illimitatamente responsabili (art. 147 L.F.).
- I soci accomandanti normalmente non falliscono.

LA SOCIETA' PER AZIONI

(art. 2325 – 2448 c.c.)

- È una società di capitali in cui i soci non assumono una responsabilità esterna, essendo l'ente societario il solo responsabile per le obbligazioni sociali, con la conseguenza che in caso di fallimento risponde solo la società con i conferimenti eseguiti (e da eseguire) dei soci.
- La dichiarazione di fallimento non si estende ai soci.

LA SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE (art. 2325 c.c.)

- Le società per azioni unipersonali sono quelle costituite fin dall'inizio da un unico socio, ovvero quelle in cui è venuta meno la pluralità dei soci.
- In caso di fallimento il socio unico risponde personalmente esclusivamente nel caso in cui i conferimenti non siano stati effettuati secondo le regole previste per le S.p.A. (art. 2342) o quando il socio unico non abbia pubblicizzato nel registro delle imprese lo stato della società (art. 2362 c.c.).

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

(art. 2452 – 2461 c.c.)

- È una società simile alla società per azioni per quanto riguarda il funzionamento degli organi, le azioni, la costituzione, ma affine alla società in accomandita semplice per quanto riguarda l'aspetto economico, essendo caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandanti, obbligati unicamente ed esclusivamente nei confronti della società e nei limiti dei conferimenti, e gli accomandatari, obbligati nei confronti della società nei limiti dei conferimenti e obbligati nei confronti dei terzi personalmente ed illimitatamente.
- In caso di fallimento, pertanto, rispondono personalmente ed illimitatamente i soci accomandatari, ai quali soltanto viene estesa la procedura di fallimento (art. 147 L.F.).

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

(art. 2462 – 2483 c.c.)

- **É una società di capitali, caratterizzata dalla consueta limitazione di responsabilità dei soci, ma che può essere organizzata come una società di persone.**
- **In caso di fallimento, la dichiarazione non si estende ai soci, i quali rispondono soltanto nei limiti della quota già conferita o da conferire (art. 150 L.F.).**

LA S.R.L. - L'ART. 2476 C.C.

- Sono solidariamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. (in sede fallimentare l'azione è esercitata dal curatore – art. 146 l.f.)

L'IMPRESA FAMILIARE

(art. 230 bis c.c.)

- Ai sensi dell'art. 230 bis l'impresa familiare, salvo che sia configurabile un altro rapporto, è l'impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge dell'imprenditore o suoi parenti entro il terzo grado o suoi affini entro il secondo.

L'IMPRESA FAMILIARE

(art. 230 bis c.c.)

- Anche per stabilire se l'impresa familiare è soggetta a fallimento, si dovrà valutare il tipo di attività svolta.
- Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento, questa riguarda direttamente il titolare dell'impresa e solo qualora l'attività sia stata esercitata in forma collettiva, la procedura concorsuale riguarderà tutti i compartecipi.

LE SOCIETÀ COOPERATIVE

(art. 2511 – 2545 *octiesdecies* c.c.)

- In caso di insolvenza, l'art. 2545 *terdecies* c.c. prevede che spetta all'Autorità governativa, cui compete il controllo sulla società, di disporre la liquidazione coatta amministrativa.
- Le cooperative che svolgono anche attività commerciale sono inoltre soggette anche alla dichiarazione di fallimento. Se interviene prima la dichiarazione di fallimento, la sentenza preclude la liquidazione coatta e viceversa.

I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

(art. 2447 bis – 2447 novies c.c.)

- La società per azioni può costituire, nel limite del 10% del suo patrimonio netto, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, che sono separati rispetto al patrimonio della società, così come separati sono i creditori della società ed i creditori del patrimonio destinato.
- I patrimoni destinati non sono soggetti a dichiarazione di fallimento.

I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

(art. 2447 bis – 2447 novies c.c.)

- In caso di fallimento della s.p.a. i patrimoni destinati sono amministrati dal curatore con gestione separata (art. 155 L.F.).
- I creditori particolari del patrimonio destinato possono insinuarsi nel passivo della società esclusivamente per le obbligazioni derivanti da fatto illecito e per gli atti compiuti in relazione allo specifico affare che non abbiano espressamente recato il vincolo di destinazione.

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

- Il fallimento è dichiarato con sentenza dal Tribunale del luogo dove è la sede principale dell'impresa. L'art. 9 della L.F. nella nuova formulazione precisa che “il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

COME SI PERVIENE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO?

- L'articolo 6 della legge fallimentare precisa che il fallimento è dichiarato:
 1. su ricorso del debitore;
 2. Su ricorso di uno o più creditori;
 3. Su richiesta del pubblico ministero;

PERCHE' L'IMPRENDITORE DEVE CHIEDERE IL PROPRIO FALLIMENTO ?

- L'articolo 217 n. 4 dispone la punizione con la reclusione da 6 mesi a due anni per l'imprenditore fallito che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento.
- Si parla in questo caso di bancarotta semplice.

I REATI DI BANCAROTTA

- Nell'uso comune si tende a confondere il termine bancarotta con il termine fallimento: si tratta invece di concetti attualmente diversi.
- La bancarotta, semplice o fraudolenta è un reato espressamente previsto dalla legge fallimentare.

banca-róttà Presso i romani, quei che commerciavano in danaro, banchieri e cambia-valute, usavano stare dinanzi a un banco detto *mensa argentarìa* sul quale disponevano il danaro necessario per gli affari della giornata. A questo antico uso devono la loro origine i nostri termini **Banchiere** e **Banca-rotta**, che poscia passarono anche nel linguaggio inglese e francese per mezzo dei fiorentini, i principali banchieri di Europa durante il medio-evo. Questi usavano in quel tempo esporre il loro danaro, come i vecchi romani, sopra un banco di legno, donde il nome di **Banchieri**; e se qualcuno non poteva soddisfare ai suoi obblighi, il suo **BANCO** era immediatamente **RÓTTO**, fatto in pezzi, ed esso stesso impedito di continuare più oltre gli affari: d'onde la voce **Banca-rotta**, che significa Fallimento di somma grave e non senza sospetto di frode.

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

ART. 216 L.F.

- È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE

- È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

LA BANCAROTTA SEMPLICE PATRIMONIALE

art. 217 L.F.

- È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

LA BANCAROTTA SEMPLICE PATRIMONIALE

art. 217 L.F.

- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

LA BANCAROTTA SEMPLICE DOCUMENTALE ART. 217 L.F.

- La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

- .

L'ISTANZA DI FALLIMENTO DEI CREDITORI

- Normalmente dal Tribunale di Udine viene richiesta la presenza di un **pignoramento** negativo, ma questa non è una regola assoluta: ogni caso ha le sue caratteristiche.
- Attenzione alla circostanza che in caso di revoca del fallimento il creditore istante può essere condannato a risarcire ogni danno subito dall'imprenditore fallito.

L'ISTANZA DI FALLIMENTO DEI CREDITORI

- L'istanza di fallimento si propone con ricorso da depositarsi in Cancelleria fallimentare.
- Nel ricorso l'istante può indicare il **recapito** telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.”.

L'ISTANZA DI FALLIMENTO DEI CREDITORI

- L'art 15 della L. fall. precisa che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge con le modalità dei procedimenti in Camera di Consiglio.
- Si deve fare pertanto riferimento agli artt. 737 ss. del codice di procedura civile.

L'ISTANZA DI FALLIMENTO DEI CREDITORI

- A seguito dell'istanza, con decreto apposto in calce al ricorso stesso, il Tribunale convoca il debitore ed i creditori istanti.
- Ricorso e decreto debbono essere notificati al debitore **a cura di parte**.

L'ISTANZA DI FALLIMENTO - MODALITÀ

- Il Tribunale dispone col decreto, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
- Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a **30.000** euro.

E se il Tribunale respinge l'istanza?

L'ipotesi è regolata dall'Articolo 22 L.F. che prevede un espresso reclamo alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che respinge l'istanza stessa.

Se invece il Tribunale dichiara il fallimento?

- In questo caso viene emessa una sentenza che nomina il Giudice Delegato ed il Curatore e fissa la data dell'udienza di verifica (art. 16 L.F.)
- La sentenza è provvisoriamente esecutiva e la provvisoria esecuzione non è sospesa dall'eventuale opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 L.F.)

La sentenza ed i termini per i creditori

1. L'adunanza dei creditori deve tenersi nel termine perentorio di 120 gg dal deposito della sentenza (180 in caso di particolare complessità della procedura).
2. Le domande di insinuazione al passivo debbono essere depositate nel termine perentorio di 30 gg prima dell'adunanza dei creditori.

Quando ha effetto la sentenza?

- Dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata
- Ma nei riguardi dei TERZI solo dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese

L'opposizione alla dichiarazione di fallimento

- L'articolo 18 L.F. dispone che legittimati attivi a proporre opposizione sono sia il debitore sia qualunque altro interessato
- L'opposizione è ora da farsi però tramite **reclamo** da depositarsi presso la corte d'appello (e non più tramite atto di citazione di fronte allo stesso giudice che aveva dichiarato il fallimento!)

Termini nel procedimento di opposizione

1. Reclamo: entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (debitore) o dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese (terzi).
2. Udienza: entro 60 giorni dal deposito del reclamo.
3. Termine per notifica reclamo e decreto: non oltre 10 giorni dalla comunicazione.
4. Termine per difesa resistenti: non oltre 10 gg prima dell'udienza.

Sospensione della liquidazione dell'attivo in pendenza di reclamo.

- **L'art. 19 l.f.** innova rispetto al passato prevedendo la possibilità per il curatore o per le parti di richiedere, quando ricorrono gravi motivi, al collegio la sospensione, totale parziale o temporanea, del procedimento di liquidazione dell'attivo.

QUALI SONO GLI ORGANI DEL FALLIMENTO?

1. Il tribunale fallimentare.
2. Il giudice delegato.
3. Il curatore.
4. Il comitato dei creditori.

IL TRIBUNALE FALLIMENTARE

- Il tribunale fallimentare è lo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento. Esso è competente a decidere su tutte le controversie che insorgono durante la procedura fallimentare e su tutte le cause che derivano dal fallimento (art. 24 l.f.).

COMPETENZE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE (art. 23 L.F.)

- Nomina, revoca ed eventualmente sostituisce gli organi della procedura;
- decide con decreto sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 L.F.);
- chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori.

IL GIUDICE DELEGATO

- Il giudice delegato viene nominato dal tribunale fallimentare. Esso è l'organo a cui sono affidati la vigilanza ed il controllo sulla regolarità della procedura.

PRINCIPALI COMPETENZE DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 25 L.F.)

- riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio.

PRINCIPALI COMPETENZE DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 25 L.F.)

- convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

PRINCIPALI COMPETENZE DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 25 L.F.)

- sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
- **Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.**

PRINCIPALI COMPETENZE DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 25 L.F.)

- 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali personali vantati dai terzi.

II CURATORE (ART. 27 SS.)

- Il curatore viene nominato con la sentenza che dichiara il fallimento.
- Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore (art. 37 I° co. L.F.).

II CURATORE (ART. 27 SS.)

- Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività, i creditori presenti che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta ed un nuovo nominativo. Il tribunale **valutate le ragioni della richiesta**, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori (art. 37 bis L.F.).

IL CURATORE (Artt. 27 ss. L.F.)

- Il curatore è l'amministratore del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza (non più sotto la direzione) del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

IL CURATORE (Artt. 27 ss. L.F.)

- Viene scelto di regola tra gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
- Può essere scelto fra coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in S.p.A. dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.

I POTERI DEL CURATORE

- Dopo la riforma della legge fallimentare il curatore, per gli atti indicati all'art. 35 L.F. (transazioni, riduzioni crediti, rinuncia alle liti ecc.) compresi gli atti di straordinaria amministrazione non necessita più dell'autorizzazione del Giudice Delegato o del Tribunale, ma di quella del Comitato dei Creditori. Per gli atti di importo superiore a 50.000,00 euro ed in ogni caso per le transazioni deve comunque informare previamente il Giudice Delegato.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL CURATORE

1. Apposizione di sigilli ed inventario;
2. Relazione ex art. 33 L.F.
3. Attività di accertamento del passivo;
4. Procede alle vendite fallimentari;
5. Recupera i crediti;
6. Procede alle revocatorie;
7. Provvede ai riparti dell'attivo;
8. Prima del riparto finale presenta il rendiconto

IL COMITATO DEI CREDITORI

(ART. 40 l.f.)

- Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali sentite il curatore ed i creditori che con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico.
- La composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo.

COMPENSI AL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 41 L.F.)

- I componenti del comitato hanno diritto:
 1. Al rimborso delle spese;
 2. Ad un compenso non superiore al 10% di quello liquidato al curatore.

IL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 40 l.f.)

- E' un organo collegiale composto da tre o cinque membri dei creditori .
- Svolgeva una funzione prevalentemente consultiva ispettiva e di controllo: con la riforma ha assunto anche funzioni di vigilanza sull'operato del curatore, propositive e di autorizzazione degli atti.

ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI

- Nomina coadiutori del curatore (art. 32 II co L.F.)
- Transazioni, atti di straordinaria amministrazione ecc. (art. 35 L.F.);
- subentro contratto d'appalto (art. 81 I co L.F.);
- esercizio provvisorio (art. 104 L.F.);
- rinuncia acquisizione beni (art. 42 III co L.F.);
- programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.)

LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL COMITATO DEI CREDITORI

- Parere sulla proposta di concordato fallimentare (art. 125 L.F.);
- Parere sull'azione di responsabilità (art. 146 L.F.);

LA FUNZIONE ISPETTIVA DEL COMITATO DEI CREDITORI

- il comitato o i singoli suoi membri possono di propria iniziativa ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere chiarimenti e notizie al curatore o al fallito (art. 41 l.f.).

LE FUNZIONI PROPOSITIVE DEL COMITATO DEI CREDITORI

- Proposizione di modifiche al programma di liquidazione predisposto dal curatore (art. 104 ter co. IV L.F.);
- Formulazione di osservazioni scritte alla relazione semestrale del curatore prevista dall'art. 33 V co. L.F.

ART. 41 IV CO. L.F.

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

RESPONSABILITA' DEL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 41 L.F.)

- Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'art. 2407 I° e III° co. c.c.

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

La legge fallimentare distingue in 4 categorie gli effetti derivanti dalla sentenza di fallimento:

1. Effetti per il fallito (artt. 42 ss.)
2. Effetti per i creditori (artt. 51 ss.);
3. Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori (art. 64 ss.);
4. Effetti sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72 ss.)

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO

- Gli effetti del fallimento per il fallito sono di due tipi:

1. **Effetti patrimoniali**
2. **Effetti personali**

GLI EFFETTI PATRIMONIALI PER IL FALLITO

1. Spossessamento (esclusi i beni indicati all'art. 46 L.F. ed esclusa la possibilità prevista dall'art. 42 III co L.F.)
2. Inefficacia degli atti compiuti (artt. 44 e 45 L.F.)

GLI EFFETTI PERSONALI PER IL FALLITO: RESIDENZA

La riforma ha eliminato la limitazione del diritto di libera circolazione: il fallito non poteva allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato: ora è solamente tenuto a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

GLI EFFETTI PERSONALI PER IL FALLITO: CORRISPONDENZA

- Con la riforma non vi è più limitazione della segretezza epistolare: la sola corrispondenza diretta al fallito persona fisica non viene indirizzata al curatore, ma è il fallito che è tenuto a consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento e se non lo fa non può usufruire del beneficio dell'esdebitazione (art. 142 I co. N. 3 L.F.);

GLI EFFETTI PERSONALI PER IL FALLITO: CORRISPONDENZA

- Dal 1° gennaio 2008 la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica viene nuovamente consegnata al curatore.

GLI EFFETTI PERSONALI PER IL FALLITO: LA NUOVA NORMATIVA

- Con la riforma della L.F. non vigono più le seguenti limitazioni:
 1. Iscrizione del fallito nel pubblico registro dei falliti;
 2. perdita dell'elettorato attivo e passivo;
 3. interdizione dai pubblici uffici;

L'ESDEBITAZIONE (ART. 142 SS. L.F.)

- Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

- Abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni.

REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

- Non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
- Non abbia violato le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 48 (consegna della corrispondenza al curatore)

REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

- Non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- Non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.

REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

- Non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se é in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il Tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione non può essere concessa se non sono stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.

PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE

- Il Tribunale con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'art. 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, dichiara l'inesigibilità nei confronti del fallito dei debiti non soddisfatti integralmente, salvi i casi indicati nell'ultima parte dell'art. 142 L.F.

ESDEBITAZIONE PER I CREDITI CONCORSUALI NON CONCORRENTI

- Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

- il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 51 l.f.);
- la par condicio creditorum (art. 52 l.f.);
- diritti dei creditori privilegiati e diritti dei creditori chirografari (art. 54 l.f.);
- crediti concorsuali e crediti verso la massa (art. 111, n. 1, l.f.).

Effetti del fallimento: il divieto di azioni esecutive individuali.

- L'art. 51 della legge fallimentare precisa che dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del fallimento.
- Norma importante anche per il concordato preventivo (art. 168 L.F.) o per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)

LA PAR CONDICIO CREDITORUM

- Art. 52 L.F.: il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
- Ogni credito, salvo diverse disposizioni della legge, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V e quindi con la **domanda di insinuazione al passivo**.

I CREDITORI PRIVILEGIATI

- Si tratta dei creditori muniti di:
 1. Pegno (art. 2784 c.c.)
 2. Ipoteca (art. 2808 c.c.)
 3. Privilegio (art. 2745 c.c.)

LE CATEGORIE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI

- Si distingue fra:
 1. Privilegiati immobiliari
 2. Privilegiati mobiliari
 3. Privilegiati speciali
 4. Privilegiati generali

LE PRINCIPALI CATEGORIE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI

1. Dipendenti (art. 2751 bis c.c.)
2. Professionisti
3. Agenti di commercio
4. Coltivatori diretti
5. Artigiani
6. Cooperative di produzione e lavoro
7. Stato per le imposte (art. 2778 c.c.)
8. INPS per i contributi

Diritti dei creditori privilegiati

- I creditori privilegiati concorrono nella ripartizione dell'attivo in linea di massima prevalendo sui creditori chirografari: se sono privilegiati speciali concorrono con prelazione sul prezzo dei beni che formano oggetto della loro garanzia, se sono privilegiati generali concorrono con prelazione su tutti i beni acquisiti all'attivo in relazione ai quali la legge dà loro diritto di prelazione.

I CREDITORI CHIROGRAFARI

- I creditori chirografari sono quelli privi di diritti di prelazione (normalmente sono chirografari i fornitori non artigiani)

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

- La legge fallimentare disciplinava prima della riforma la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento con norme specifiche per singoli contratti.

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

- La riforma ha previsto una regolamentazione di carattere generale (art. 72 L.F.) che si applica laddove non sono dettate autonome normative per singole tipologie contrattuali.

La regola generale dell'art. 72 L.F.

- La decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di apertura del fallimento è rimessa al curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori.
- Gli effetti del contratto, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento del diritto, rimangono sospesi fino a quando il curatore non abbia effettuato tale scelta.

**GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI
RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI:
SINGOLE TIPOLOGIE NON RIENTRANTI
NELLA REGOLA GENERALE**

- scioglimento del contratto;
- continuazione del contratto;

I CONTRATTI CHE SI SCIOLGONO CON IL FALLIMENTO

- borsa a termine (art. 76 l.f.);
- conto corrente (art. 78 l.f.);
- mandato (art. 78 l.f.);
- associazione in partecipazione (art. 77 l.f.);
- appalto (art. 81 l.f.), qualora il curatore non dichiararsi di voler subentrare entro 60 gg.;

I CONTRATTI CHE CONTINUANO CON IL FALLIMENTO

- locazione immobiliare per fallimento locatore (art. 80 l.f.);
- Locazione finanziaria in caso di fallimento del concedente (art. 72 quater comma IV L.F.);
- Affitto d'azienda (art. 80 bis l.f.), salvo che le parti entro 60 gg. decidano di recedere.
- assicurazione contro i danni (art. 82 l.f.);
- lavoro (art. 2119, comma 2, c.c.);

ATTI A TITOLO GRATUITO

- L'art. 64 della L.F. precisa che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento gli atti a titolo gratuito.

PAGAMENTI – ART. 65 L.F.

- Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

- L'art. 67 della legge fallimentare prevede al primo comma alcune fattispecie in relazione alle quali il legislatore, fissando una presunzione relativa di conoscenza dello stato d'insolvenza quale presupposto per la revocabilità, richiede che sia il terzo revocando a dimostrare di non essere stato a conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallenda, nel momento in cui ha compiuto l'atto revocando.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

- Al secondo comma dell'art. 67 L.F. vengono invece considerati i casi in cui, in presenza di determinate fattispecie, dovrà il curatore dimostrare che il terzo era a conoscenza dello stato d'insolvenza

ART. 67 L. FALL. I COMMA N. 1

- Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d'insolvenza già richiamata in precedenza, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.

IL BARATTO



ART. 67 L. FALL. I COMMA N. 2

- Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d'insolvenza già richiamata, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

MEZZI NORMALI

1. denaro,
2. assegni circolari e bancari,
3. cambiali,
4. vaglia cambiari.

MEZZI ANORMALI

1. datio in solutum,
2. affidamento di merci al creditore perché provveda a venderle e si soddisfi sul ricavato,
3. restituzione delle merci acquistate,
4. prestazioni di servizi in pagamento di un debito di denaro,
5. trasferimento di un immobile costruito dall'impresa committente a pagamento di lavori eseguiti in edifici per conto dell'impresa fallita,
6. cessione di credito effettuata con intento solutorio.

ART. 67 L. FALL. I COMMA N. 3

- Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d'insolvenza già richiamata, i pegni e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti.

ART. 67 L. FALL. I COMMA N. 4

- Sono revocati, salva la prova di non conoscenza dello stato d'insolvenza già richiamata, i pegni e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Il secondo comma dell'art. 67 L.F.

- Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi contestualmente creati se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Le prove della conoscenza dello stato di insolvenza (cfr. artt. 2727 – 2729 cc)

- Presenza di protesti cambiari (Può dimostrare che non li conosceva)
- Istanza di fallimento a carico dell'imprenditore
- Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari
- Iniziative giudiziarie assunte dal creditore (D.I.)
- Mutamento delle condizioni di pagamento
- Sollecito di pagamenti da parte del creditore
- Ritardo nei pagamenti (non sufficienti come prova)

Le prove della conoscenza dello stato di insolvenza

- Reiterata inadempienza
- Richiesta di dilazione di pagamento (tendenzialmente no)
- Rateizzazione del credito (tendenzialmente no)
- Notizie di stampa
- Emissione di assegni a vuoto
- Analisi dei bilanci sociali (giurisprudenza difforme)
- Revoca e rinnovo del fido bancario
- Proposta di un concordato stragiudiziale

Atti non soggetti ad azione revocatoria

- **La riforma della legge fallimentare ha aggiunto un comma all'art. 67 L. F., un comma assai rilevante in quanto esclude dall'azione revocatoria i seguenti atti:**

Atti non soggetti ad azione revocatoria

- a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività di impresa nei termini d'uso;
- b) Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

Atti non soggetti ad azione revocatoria

- c) Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

Atti non soggetti ad azione revocatoria

- c) Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28 lettere a) e b).

Atti non soggetti ad azione revocatoria

- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo.

DECADENZA DALL'AZIONE REVOCATORIA (ART. 69 BIS c. c.)

- Le azioni revocatorie non possono essere proposte:
 1. decorsi **3** anni dalla dichiarazione di fallimento;
 2. Decorsi **5** anni dal compimento dell'atto.

ATTI COMPIUTI TRA CONIUGI

Articolo 69

- Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
- .

L'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE FALLIMENTARE.

- La riforma è intervenuta inserendo fra gli atti revocabili anche quelli a titolo gratuito adeguandosi ad una decisione della Corte Costituzionale (sent. N. 100 del 19 marzo 1993) ed abrogando l'art. 70 (inerente gli acquisti del coniuge del fallito nei 5 anni anteriori al fallimento) già di fatto “abrogato” dalla Corte di Cassazione.

LE FASI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

1. Apposizione di sigilli
2. Inventario
3. Accertamento del passivo
4. Liquidazione delle attività
5. Ripartizione
6. Chiusura

L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 L.F.)

- Dichiarato il fallimento il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore (art. 752 c.p.c.).

L'INVENTARIO (Art. 87 l.f.)

- Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (art. 769 ss.), presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
- Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

1. Avviso ai creditori per la verifica;
2. Presentazione delle domande di ammissione al passivo (art. 93 L.F.);
3. Esame delle domande e formazione dello stato passivo;
4. Approvazione e dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

L'AVVISO AI CREDITORI PER LA VERIFICA (ART. 92 L.F.)

- Con la riforma non è più previsto l'avviso tramite raccomandata, ma questo può avvenire tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Va depositata nel termine perentorio (art.16 l.f.) di 30 giorni dalla data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
- La domanda può essere spedita anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione (art. 93 l.f.)

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Il creditore può indicare il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il Tribunale e ciò ai fini delle successive comunicazioni che, diversamente, vengono effettuate in cancelleria.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- La domanda, a pena di **inammissibilità**, deve contenere i seguenti requisiti:
 1. Indicazione procedura e generalità del creditore;
 2. Determinazione della somma insinuata e descrizione del bene rivendicato;
 3. Succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Qualora non venga indicato con certezza il titolo di prelazione e non venga descritto il bene sul quale la prelazione si esercita, il credito è considerato chirografario (art. 93 l.f.).

I risultati della verifica (Art. 98 LF)

- I crediti possono essere:
 1. ammessi,
 2. ammessi con riserva,
 3. contestati parzialmente o totalmente.

Crediti ammessi con riserva

- L'art. 96 LF indica quali crediti sono ammessi con riserva:
 1. Crediti condizionati;
 2. Crediti per i quali manca la produzione del titolo per fatto non riferibile al creditore;
 3. Crediti accertati con sentenza non passata in giudicato.

Crediti ammessi a condizione

- Pendenza di una condizione,
 - Necessità di escussione di un obbligato principale (art. 55 l.f.).
-
- Si considerano ammessi ma subordinatamente al verificarsi di detta condizione

LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- Entro 15 giorni dall'udienza di verifica il curatore deve depositare il **progetto** di stato passivo in cancelleria. I creditori possono presentare le loro osservazioni scritte al progetto e documenti integrativi fino all'udienza.

LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- All'udienza di verifica il G.D. decide su ciascuna domanda.
- Il giudice può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.
- Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il G.D. ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni.

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO

TRIBUNALE DI UDINE

X S.A.S. & C.e di Y. ISABELLA

- **VERIFICA DEI CREDITI**
- **Giudice : GIANFRANCO PELLIZZONI**
 - **Curatore del fallimento : Z**

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO

- *Osservazioni alle singole posizioni*
- 1) Si propone l'ammissione al ceto chirografario
- 2) Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 1 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 8 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 18 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione al ceto chirografo.

LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- Terminato l'esame di tutte le domande il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in Cancelleria.
- Il curatore comunica, tramite racc. a r., fax o e-mail se il creditore ha indicato detta modalità, a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo.

L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

(art. 99 l.f.)

- L'opposizione allo stato passivo si propone con ricorso depositato in Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo.
- Il ricorso deve contenere, oltre agli altri requisiti indicati dall'art. 93 L.F., a pena di decadenza l'indicazione dei mezzi di prova.
- Il curatore deve costituirsi in giudizio entro gg. 10 dall'udienza fissata dal Tribunale a seguito del ricorso.

L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO (art. 99 l.f.)

- Anche la curatela con la sua comparsa di costituzione deve indicare i mezzi di prova.
- Il Collegio decide con decreto motivato.
- Il decreto è impugnabile solo in Cassazione.

LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVA

- La legge fallimentare dava la possibilità ad un creditore di insinuare al passivo un suo credito fino a quando non era esaurita la ripartizione dell'attivo fallimentare.
- Con la riforma, salvo che il creditore non provi che il maggiore ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, il termine per l'insinuazione tardiva è di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile con la sentenza di fallimento fino a 18 mesi.

LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVA: PROCEDURA

La legge di riforma precisa che il procedimento si svolge nelle stesse forme previste per l'ammissione delle domande in termini (l'art. 101 l.f. richiama gli artt. da 93 a 99 l.f.)

Il Giudice Delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Il programma di liquidazione, approvato dal comitato dei creditori, è comunicato al Giudice Delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
 - a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

ART. 104 TER

- Quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori il curatore, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, può procedere alla liquidazione di beni prima della approvazione del programma

RINUNCIA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI

- l'ultimo comma dell'art. 104 ter prevede che “il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”.

LE VENDITE

ART. 105 L. F.

- La liquidazione dei singoli beni è disposta quando **risulta prevedibile che** la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco **non consenta** una maggiore soddisfazione dei creditori.

L'ART. 107 V° COMMA

- Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile

LA NUOVA NORMATIVA

- Fino alla riforma alla liquidazione dell'attivo fallimentare si applicavano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione (art. 105 L.F.). Dal 16 luglio 2006 la norma di rinvio al codice di procedura civile, di cui all'art. 105 L. F., non esiste più.

IL DECRETO CORRETTIVO

- Il decreto correttivo entrato in vigore il 1° gennaio 2008 ha previsto, modificando l'art. 107 L.F., nuovamente la possibilità per il curatore di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni (mobili, immobili o mobili registrati) vengano effettuate dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili.

CHE TIPOLOGIA E CHE MODALITA' DI VENDITE IL CURATORE POTRA' UTILIZZARE?

- L'art. 107 L.F. precisa, salvo quanto indicato nella precedente diapositiva, che le vendite dovranno essere effettuate “dal curatore **tramite procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la **massima informazione e partecipazione degli interessati.**”

IL QUARTO COMMA DELL'ART. 107 L. F.

- Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

L'ART. 108 L. F.

- Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556, c.c., deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per le tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111 n. 1.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
- Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 105 L. F. – LA VENDITA DELL’AZIENDA

- Per quanto riguarda le modalità di vendita dell’azienda l’art. 105 L.F. precisa che esse sono quelle indicate dall’art. 107 L.F. in conformità a quanto disposto dall’art. 2556 c.c.: vi è pertanto la più ampia libertà di scelta, purché si osservi la massima trasparenza e purché, a monte, vengano effettuate le opportune ed efficaci forme di pubblicità fra le molte oggi offerte anche dai mezzi di informazione informatici.

LA RIPARTIZIONE

- Il curatore deve provvedere a ripartire l'attivo fallimentare e pertanto predispone durante la procedura dei riparti parziali ed a fine procedura il riparto finale.
- L'ordine della ripartizione è stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare.

L'ORDINE DELLA RIPARTIZIONE

1. Crediti prededucibili;
2. Creditori privilegiati;
3. Creditori chirografari.

RECLAMO CONTRO IL PROGETTO DI RIPARTO

- Contro il progetto di riparto i creditori possono proporre reclamo ex art. 36 L.F. entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del progetto stesso.

IL RENDICONTO- LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – IL RIPARTO FINALE

- Queste sono le tre fasi che precedono la chiusura del fallimento.
- Il rendiconto é previsto dall'art. 116 della Legge Fallimentare.

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

1. Mancata proposizione di domande di ammissione al passivo;
2. Pagamento di tutti i debiti accertati e le spese;
3. Ripartizione totale del patrimonio del fallito;
4. Mancanza di attivo;
5. Concordato fallimentare.

EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

1. Cessazione organi della procedura;
2. Cessazione effetti patrimoniali del fallimento;

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

- Il concordato fallimentare è sostanzialmente un contratto con i creditori indirizzato ad ottenere uno sconto al fine di chiudere la procedura fallimentare con miglior soddisfazione dei creditori e del fallito.

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

- Il concordato (art. 124 L.F.) consiste in una proposta avanzata da uno o più creditori, da un terzo anche prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo a determinate condizioni o dal fallito dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento.
- La legge di riforma prevede la possibilità che anche i creditori privilegiati vengano pagati parzialmente purché in misura non inferiore al valore di mercato dei beni dai quali sono garantiti.

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

- È prevista la possibilità di proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
- È prevista la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica (categorie creditori) ed interessi economici omogenei.
- È prevista la possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

IL CONCORDATO FALLIMENTARE: LA PROPOSTA

- La proposta può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo.
- Anche il fallito può presentare la proposta ma solo dopo decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due anni dall'esecutività dello stato passivo

IL CONCORDATO FALLIMENTARE: LA PROCEDURA

- Sulla proposta il comitato dei creditori ed il curatore danno il loro parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione, quindi la proposta viene inviata per l'approvazione ai creditori.
- Se la proposta viene approvata inizia un giudizio di omologa che sfocia in un decreto.
- Dopo il decreto che omologa il concordato, si passa alla fase esecutiva secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
- Una volta eseguito il concordato la società torna in bonis.

Il concordato preventivo – la nuova normativa

- Rilevante è la modifica dell'art. 160 L.F. :
 1. Viene eliminato l'onere di pagare al 100% i creditori privilegiati purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore al valore di mercato dei beni dai quali sono garantiti;
 2. Viene eliminato l'onere di pagare al 40% i creditori chirografari;

Il concordato preventivo – la nuova normativa

- È prevista la possibilità di proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
- È prevista la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
- È prevista la possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Il concordato preventivo – la nuova normativa

- Queste modifiche sono rilevanti in quanto dovrebbero permettere nella pratica una maggior facilità nel ricorso al concordato preventivo che, fino a ieri, era limitato anche dal fatto che era sempre necessario prevedere il completo pagamento dei creditori privilegiati ed il pagamento al 40% dei creditori chirografari.

Il concordato preventivo nella precedente normativa: le maggioranze assembleari

- L'art. 177 nella precedente formulazione precisava che il concordato doveva essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti purché questa rappresentasse i $\frac{2}{3}$ della totalità dei creditori ammessi al voto

Il concordato preventivo nella nuova normativa: le maggioranze assembleari

- L'attuale formulazione dell'art. 177 dispone che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
- Ove siano previste diverse classi di creditori, per l'approvazione, è necessario che la maggioranza di cui sopra si verifichi nel maggior numero di classi.

Il concordato preventivo nella nuova normativa: il giudizio di omologazione

- Con la nuova normativa il giudizio di omologazione si conclude con un decreto motivato del Tribunale e non più con sentenza: un giudizio presumibilmente più veloce.

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

- E' la procedura fallimentare delle:
- Banche
- Assicurazioni
- Cooperative
- Imprese in genere sottoposte alla vigilanza dello stato

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

- E' disposta dall'autorità governativa dopo che il Tribunale, su istanza di uno o più creditori, pronuncia sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
- Il Tribunale è sostituito dall'autorità governativa, il Curatore da un Commissario Liquidatore